



## **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO**

### **REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI PROFESSIONISTI, PER LO SVOLGIMENTO DEI RICORSI IN PREVENZIONE, DEI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE, SUI PARERI DI CONGRUITÀ**

Approvato nella seduta del 01/07/2021

#### **ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina i procedimenti per la liquidazione dei compensi dei professionisti, per lo svolgimento dei ricorsi in prevenzione, dei tentativi di conciliazione, sui pareri di congruità.

#### **ART. 2: LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI PROFESSIONISTI**

1. Per la liquidazione degli onorari degli Avvocati o dei Praticanti Avvocati è necessario depositare istanza scritta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, che appone su detta istanza il timbro di depositato, con numero di protocollo e data, con l'imposta di bollo e con gli altri oneri dovuti per legge, e con una copia in più in carta semplice. La presentazione potrà avvenire anche mediante invio di pec all'indirizzo [ord.urbino@cert.legalmail.it](mailto:ord.urbino@cert.legalmail.it), redatta sulla base della modulistica fornita dal Consiglio dell'Ordine, sempre previo pagamento dell'imposta di bollo.

2. All'istanza è indispensabile allegare, debitamente fascicolata ed elencata in apposito indice, copia di tutta la documentazione utile: a) per la identificazione del conferimento dell'incarico con specificazione dello stesso, in modo che non si possa creare confusione sullo stesso, allegando in caso di enti pubblici gli atti amministrativi necessari; b) a fini della valutazione delle attività svolte (es. c.d. veline atti giudiziari, anche di controparte, copie verbali, copie pareri, copie contratti, copie lettere, ecc.). c) nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la sentenza dichiarazione di fallimento.



3. Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma parcella, indicando l'attività specificamente dallo stesso svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di opinamento e/o liquidazione il Consiglio – a seguito della istruttoria svolta dalla Commissione per l'Opinamento - opinerà gli onorari sulla fede di quanto esposto nella notula predisposta dall'Avvocato o dal Praticante in relazione all'opera prestata e su quanto acquisito e/o prodotto. La delibera in ordine all'istanza, salvo proroghe e sospensioni motivate, è adottata entro 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione alla Commissione ovvero dall'adempimento delle integrazioni istruttorie richieste all'istante.

5. Avvenuto l'opinamento, il Consiglio provvederà a depositare il relativo fascicolo nella Segreteria dell'Ordine, che ne darà comunicazione - unitamente all'importo calcolato come dovuto per diritti di opinamento - all'istante, il quale dovrà tempestivamente provvedere al ritiro delle note spese sulle quali è stato reso il parere di congruità – oltre che della documentazione - pagando contestualmente alla Segreteria i diritti di opinamento. Il Consiglio non è tenuto a conservare copia della documentazione versata in atti.

6. Per il rilascio del parere di congruità sono dovuti al Consiglio dell'Ordine i “diritti di opinamento”, calcolati in misura pari al 3% dell'intero importo liquidato a titolo di compensi imponibili (competenze e contributo forfettario per le spese generali), oltre al rimborso delle ulteriori spese anticipate dalla segreteria.

### **ART. 3: RICORSO IN PREVENZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 13 co. 9 L. n. 247/2012, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione.



2. Il ricorso va presentato alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Urbino in duplice copia e deve contenere i dati del Cliente (nome, cognome, codice fiscale, residenza e numero di telefono), i dati dell'Avvocato (nome, cognome e indirizzo), una chiara illustrazione dei motivi per i quali si contesta la parcella dell'Avvocato e la richiesta dell'intervento del Consiglio dell'Ordine, la parcella contestata, data e firma.

3. Se nelle more l'Avvocato presenta autonoma istanza di opinamento della sua parcella, il Consiglio dell'Ordine esamina il ricorso in prevenzione prima di deliberare sulla richiesta di parere di congruità.

4.- Il tentativo di conciliazione si svolge secondo le modalità di cui ai commi successivi.

5. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine – che può delegare all'uopo il coordinatore della Commissione per la Liquidazione delle parcelle, esposti, procedimenti disciplinari e deontologia professionale, conciliazione – convoca, entro i successivi 30 giorni, una seduta consiliare invitando le parti a parteciparvi al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

6. Si redige pertanto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente del COA dal Segretario del COA e dalle parti interessate, attestando l'esito positivo o negativo del tentativo.

7. In caso di esito positivo, sarà dovuto un versamento di una tassa pari al 3% (tre per cento) dell'ammontare dei compensi accordati con la conciliazione (comprensivi di spese forfetarie e/o generali), oltre alle spese esenti sostenute dalla Segreteria, a carico delle parti in solido, salva diversa determinazione delle parti, assunta in sede di conciliazione, mentre in caso di esito negativo, sarà dovuto il versamento del diritto di Segreteria pari a € 30,00 da parte dell'istante.

8. In mancanza di accordo, il Consiglio - su richiesta dell'iscritto - può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'Avvocato in relazione all'opera prestata.

#### **ART. 4: PAGAMENTI TASSA PARERI – CONCILIAZIONE – DIRITTI DI SEGRETERIA**



Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell'Ordine o con bonifico sul conto corrente bancario dell'Ordine degli Avvocati di Urbino.

**ART. 5: ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e si applica alle istanze di liquidazione depositate a partire dal giorno successivo.

Allegati:

a) Modello di istanza di opinamento nota

B) Modello di tentativo di conciliazione di cui all'art. 13 co. 9 L. 247/2012